



COMUNE DI PIORACO
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO

per LA GESTIONE dell'IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

(I.C.I)



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Pioraco, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell' I.C.I. è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
4. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - a) I.C.I.: l'Imposta Comunale sugli Immobili
 - b) Decreto n. 504/92: il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Decreto n. 218/97: il d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
 - d) Decreto n. 546/92: il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
 - e) Decreto n. 446/97: il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

Materie riservate alla legge

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano disciplinate dal Capo I del decreto n. 504/92.

CAPO II

IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Art. 3

I terreni fuori dal campo di applicazione dell'I.C.I.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta:
 - a) i terreni incolti o abbandonati;
 - b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, c.d. orticelli;
 - c) i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

Art. 4

I fabbricati rurali

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui a comma 1 del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
 - c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno ubicato in Comune considerato montano ai sensi dell'art. 1 , comma 3 della Legge 31 gennaio 1994, n° 97, il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati.
 - d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in un Comune considerato montano a sensi della citata legge n° 97 del 1994; il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni del periodo precedente. Il volume d'affare dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art.13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
6. Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

CAPO III

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

Art. 5

I fabbricati costruiti abusivamente

1. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
2. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorchè non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

Art. 6

Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'I.C.I. a decorrere dalla costituzione del diritto.

Art. 7

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

Art. 8

Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie

1. Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

Art. 9

Il creditore anticretico

1. Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di imposta relativamente all'immobile ricevuto, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

Art. 10

Multiproprietà e condominio

1. Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata.
2. Per le parti comuni del condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai millesimi di possesso previa comunicazione al Comune delle parti in oggetto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condominio e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del condominio di effettuare un unico versamento per le parti comuni dell'edificio.

CAPO IV

GLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI CONIUGI NEL MATRIMONIO SEPARAZIONE E SUCCESSIONE

Art. 11

Gli immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale

1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.
2. E' fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai sensi dell'art.210 del Codice Civile.
3. L'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento.

Art 12

La casa adibita ad abitazione familiare nella separazione

1. Nel caso di separazione dei coniugi, attestata da provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'I.C.I. sulla casa adibita ad abitazione familiare è dovuta da entrambi i coniugi ognuno per la quota di possesso.

Art. 13

La casa adibita ad abitazione familiare nella successione

1. In caso di decesso di un coniuge il tributo relativo alla casa adibita ad abitazione familiare può essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art.540 del Codice Civile.

CAPO V

LA BASE IMPONIBILE

Art. 14

Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile

1. Per fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto n. 504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, si devono intendere:
 - a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità,



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

- b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale,
- c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

Art. 15

Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Decreto n. 504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Per la determinazione del valore, la Giunta Municipale, avvalendosi della competenza dell'ufficio tecnico comunale, individuerà, sulla base di zone omogenee nell'ambito del territorio comunale, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
3. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) zona territoriale di ubicazione,
 - b) indice di edificabilità,
 - c) destinazione d'uso consentita,
 - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
 - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. I valori delle aree di cui al comma 2 potranno essere variati periodicamente con una nuova deliberazione della Giunta Municipale. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. Non si darà luogo ad accertamento in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, qualora il soggetto passivo denunci in sede di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale o definisca a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
7. Qualora il contribuente dichiari ai fini I.C.I. il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati in base al comma 2 ovvero ai valori di cui al comma 6, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.

CAPO VI

ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

Art 16

Esenzioni per gli enti pubblici

1. Sono esentati dal versamento dell'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie, ancorchè non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 del presente regolamento gli immobili destinati esclusivamente ad attività di carattere commerciale.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

Art. 17

Esenzione per gli enti non commerciali

1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 18

Esenzione terreni agricoli montani

1. Ai sensi dell'art. 7, lett. h, del decreto 504/92, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili, tutti i terreni agricoli del territorio del Comune di Pioraco in quanto compreso nell'elenco dei Comuni montani di cui alla circolare 14 giugno 1993, n° 9.

Art. 19

Riduzioni d'imposta

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art.8, del Decreto 504/92, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano nello stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) Fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - e) Fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n° 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al Comune con gli stessi criteri stabiliti dal comma 4, art. 10 del Decreto 504/92. L'obbligo non sussiste per le inagibilità dichiarate a seguito dell'evento sismico del 27/09/97 che ha colpito il territorio del Comune di Pioraco.
4. Per i fabbricati di cui alla lett. d, del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata redatta dal tecnico del contribuente da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge 15/1968.
5. La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della domanda o dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'ente la dichiarazione sostitutiva indicata dal comma precedente. Per gli altri casi di inagibilità previsti dal comma 1, dalla data dell'ordinanza o dell'evento.
6. Per i fabbricati di cui alla lett. e) del comma 1 dello presente articolo la base imponibile ai fini I.C.I. è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

7. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) Gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) Gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) Fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) Fabbricato privo di infissi e di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
8. Non si considerano inagibili gli immobili non utilizzabili momentaneamente a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.

CAPO VII

LE AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ED IL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 20

Variazioni anagrafiche

1. In caso di variazioni della residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale si applica limitatamente ai mesi durante i quali l'immobile è stato adibito a tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni.
2. In caso di contitolari dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta di cui sopra, deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel Comune.

Art. 21

Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è limitata alle seguenti categorie:
 - a) C2 (magazzini e locali di deposito)
 - b) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale ed anche se dislocate in altro immobile.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D. Lgs. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale. La parte dell'importo della detrazione che non trova capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale va detratta per l'imposta dovuta per la pertinenza.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

Art. 22

Detrazione per l'abitazione principale: casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008 n. 126, l'imposta per l'abitazione principale non è dovuta a decorrere dall'anno di imposta 2008, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 504/1992.
2. L'esenzione per l'abitazione principale spetta, ricorrendone i presupposti di legge, anche a chi abbia locato parte dell'appartamento in cui lo stesso ha la propria residenza anagrafica.
3. Non è assimilabile ad abitazione principale l'alloggio dato in locazione, anche se egli stesso dimori in un immobile preso in locazione.
4. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata od occupata da persone diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza.
5. Si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente e ciò deve essere comprovato dalla residenza anagrafica.
6. Sono considerate un'unica abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate dal contribuente ad uso abitazione principale, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. L'agevolazione decorre dalla data dell'avvenuta presentazione della richiesta di variazione; fino a quel momento si considerano due distinte unità immobiliari.
7. È assimilata ad abitazione principale anche l'unità immobiliare dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non siano assegnatari della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e solo se la residenza anagrafica del soggetto passivo permanga nel comune di Pioraco.

CAPO VIII

OBBLIGHI ACCESSORI DEI CONTRIBUENTI E VERSAMENTI

Art. 23

Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare, dall'eventuale contribuente deceduto o dagli eredi, anche per conto degli altri per un immobile determinato, ed a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
2. Qualora l'ufficio tributi, in sede di accertamento lo richieda, i contribuenti che hanno effettuato un versamento maggiore di quanto dovuto in base alla quota di possesso devono formalmente rinunciare a chiedere il rimborso.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

3. L'imposta liquidata in sede di autotassazione o di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o presso il suo sportello. È inoltre previsto il versamento tramite F24. Gli importi sono arrotondati all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,50.

Art. 24

Differimento dei termini per i versamenti

1. La Giunta comunale, con apposita delibera, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si verificano calamità naturali.

Art. 25

Rateizzazione dei versamenti

1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento pari o superiore a € 2.500,00, o comunque maggiore della metà dell'ultimo reddito dichiarato, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, la giunta comunale, su apposita istanza, può concedere una rateizzazione del versamento non superiore a 24 rate mensili, previa presentazione di polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento.
2. Gli interessati devono presentare istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
3. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
4. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

CAPO IX

ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI

Art 26

Accertamento

1. L'ufficio tributi, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione e fatte salve eventuali proroghe concesse dalla legislazione nazionale, provvede a notificare al soggetto passivo o ad inviare (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) gli atti di accertamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché il provvedimento di irrogazione delle sanzioni (separate o contestuale) previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. Oltre alle sanzioni, alla maggiore imposta dovuta ed agli interessi, quando dovuti, contestualmente agli avvisi di accertamento vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.
3. Per le annualità d'imposta 1999 e successive, sono eliminate le operazioni di controllo formale



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

sulla base dei dati e elementi dichiarati.

4. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto di accertamento con adesione, sulla base di criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n° 218 e secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato con D.C.C. n. 55/1998.

Art. 27

Sanzioni ed interessi

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei Decreti nn. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e nel provvedimento adottato con delibera consiliare n. 56, del 27/11/98 di approvazione del regolamento delle sanzioni amministrative e tributarie.
2. L'omissione della denuncia di variazione entro i limiti di legge è punita con la sanzione amministrativa pari al 100% (cento per cento) dell'imposta non dichiarata con un minimo di € 51,65.
3. La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio ovvero la mancata di restituzione di questionari nei termini o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione, si applica la sanzione amministrativa di € 51,65.
4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili e, ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 473/1997, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della sanzione.
5. La mancata effettuazione del versamento, in tutto od in parte, è punita con la sanzione del 30% (trenta per cento) dell'importo non versato.
6. L'effettuazione del versamento oltre i termini di scadenza è punita con la sanzione del 10% (dieci per cento) se il versamento è stato effettuato tra il 1° ed il 15° giorno oltre la scadenza o del 30% (trenta per cento) se il versamento è stato effettuato oltre il 16° giorno dalla scadenza.
7. Agli importi non versati vanno applicati gli interessi calcolati come previsto dal Regolamento generale delle entrate, anche tributarie, comprensivo delle norme previste dallo statuto del contribuente, approvato con D.C.C. n. 8 del 23/02/2001 e modificato con successivo atto del C.C. n. 10 del 3/04/2007.

Art. 27 bis

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo per tramite del Concessionario alla riscossione.
2. Il relativo titolo esecutivo (cartella) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata di sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 12,00.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

Art. 28 **Rimborsi**

1. Non si procede a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00.
- 1.bis Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.C.I. entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno di effettuazione del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del Decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla trasmissione della nota.
3. I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

Art. 29 **Rimborsi per aree divenute inedificabili**

1. Per aree divenute inedificabili, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione comunale, i contribuenti hanno diritto :
 - a) al rimborso dell'imposta versata nei tre anni precedenti, se l'inedificabilità dell'area ne determina l'esclusione dal campo di applicazione dell'I.C.I.;
 - b) al rimborso della maggior imposta versata nei tre anni precedenti rispetto a quella dovuta sul corrispondente terreno agricolo qualora l'area , in carenza della edificabilità , rientra fra quelle indicate dall'art. 2, comma 1°, lettera c) del Decreto n. 504/92.
2. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di legge, al tasso corrente.
3. Le somme a rimborso devono essere richieste dagli interessati, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni dal provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nessun rimborso è dovuto qualora sulle aree siano stati edificati o siano in corso di edificazione manufatti stabilmente ancorati al suolo, anche se realizzati da terzi o abusivamente.

CAPO X **CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 30 **Competenze e procedure per la gestione del contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzione, il diniego del rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo disposizioni del Decreto legislativo 31/12/92, n° 546.
2. Il Sindaco sta in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto n. 546/92, previa delibera di autorizzazione della Giunta comunale.
3. Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo mediante specifico atto di procura.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

Art . 31

Accertamento con adesione

1. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal Decreto n. 218/97.
2. Le modalità applicative sono quelle fissate dal provvedimento adottato con delibera consiliare n. 55 del 27/11/98 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa.

CAPO XI

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI

Art. 32

Potenziamento degli Uffici comunali e compensi incentivanti

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici del Ministero delle Finanze con le altre banche dati per la lotta all'evasione.
3. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23/12/1996, n° 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le seguenti modalità:

la Giunta municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure di percentuali:

- a) L'una, non superiore al 5%, a valere su gettito dell'I.C.I. riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio competente;
- b) L'altra, tra il 5% e il 15%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per I.C.I. (imposta, sanzioni ed interessi) nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione rettificata di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'ufficio tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi.



COMUNE DI PIORACO

PROVINCIA DI MACERATA

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33

Soppressione dell'obbligo dei controlli formali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppresso l'obbligo del controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati dai contribuenti per gli anni precedenti all'adozione del regolamento medesimo.

Art. 34

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto 504/92, e successive modificazioni, o ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.